

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione II Civile

Composta all'udienza di remissione del 29/11/2011, dagli ill.mi signori

dott. Angelo CONVERSO est. - presidente

dott. Patrizia DOLCINO - componente

dott. Alfredo GROSSO - componente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile R.G. 1115/2009, promosso da

Claudio B.,

residente in CUNEO, v. Chiri 19,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio FEA del Foro di CUNEO e Elena MONTANARO, presso la quale ha eletto domicilio in TORINO, v. G. Collegno 47.- Procura 25/5/2009.-

**PARTE ATTRICE APPELLANTE**

**c o n t r o**

S.G. di P. Giuseppe & c. s.a.s.,

corrente in CUNEO, v. Chiri 10, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Giuseppe P., accomandatario,

ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.P.,

corrente in CUNEO, v. Roma 33, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Silvio B.,

rappresentate e difese dagli avv.ti Mario BRUNO del Foro di CUNEO e Giuseppe DI CHIO, presso il quale ha eletto domicilio in TORINO, cs. Re Umberto 77. - Procura 21/10/2009.-

**PARTI CONVENUTE APPELLATE**

**Svolgimento del processo**

1.- Con citazione, notificata il 31/1/2006, Claudio B. convenne avanti il Tribunale di CUNEO, la S.G. di P. Giuseppe & c. s.a.s. e la ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.P..

Esponneva che è proprietario di un immobile sito in CUNEO, Fraz. Madonna dell'Olmo, adibito a civile abitazione, sito nelle immediate vicinanze di impianti sportivi adibiti al gioco del tennis e del calcetto, edificati ad opera della S.G. e concessi in locazione alla S.P.; che gli impianti sportivi sono utilizzati anche in orari serali e notturni, con effettuazione di tornei che si protraggono sino alle 23,30; che, durante gli incontri sportivi, si odono distintamente, dall'abitazione dell'attore, schiamazzi, urla, il suono del fischietto degli arbitri provenienti dai campi di gioco; che un perito incaricato dall'attore aveva riscontrato il superamento del limite di immissione differenziale, con conseguente esistenza di condizioni di disturbo a danno di parte attrice; che, a causa del continuo ripetersi delle immissioni sonore intollerabili, parte attrice aveva manifestato disturbi dell'udito, sindrome ansiosa e disturbi del sonno; che vane furono le diffide inviate, né le convenute avevano

adottato alcun provvedimento idoneo a ridurre le immissioni moleste. Concluse per la cessazione delle immissioni intollerabili e per la condanna di controparti al risarcimento del danno.

Alla prima udienza del 20/4/2006, si costituirono parti convenute, contestando la fondatezza dell'avversa domanda: il centro sportivo in questione era stato edificato nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti ed è compreso in un'area classificata, nel piano di zonizzazione acustica del Comune di CUNEO, come "di tipo misto"; il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose è variabile a seconda delle caratteristiche della zona e, pertanto, nel caso di specie, non poteva ravvisarsi alcuna violazione [dell'art. 844 c.c.](#); le partite disputate nel centro sportivo terminano entro le ore 23,00; non sussistono i danni lamentati dalla controparte. Instarono per il rigetto delle avverse domande.

Fu disposta una c.t.u. acustica affidata alla dott. Sara VIGLIETTI.

Espletato l'incombente; dopo adeguata trattazione; precisate le conclusioni definitive; depositate le conclusionali, il giudizio fu deciso dal Tribunale di CUNEO, con la sentenza 27/54/6/2008.

Il primo giudice, dopo aver affermato – così respingendo l'eccezione di parti convenute – la legittimazione passiva sia della proprietaria degli impianti che della conduttrice e gestore degli impianti, statuizione non impugnata; dopo aver qualificato la domanda osservando che «la domanda attorea è manifestamente rivolta ad ottenere la definitiva cessazione di qualsivoglia illecita immissione sonora proveniente da quel bene immobile e, dunque, sia l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di immissione sonora (così manifestandosi un carattere reale dell'azione) da parte del fondo di proprietà della S.G. s.a.s., sia la cessazione del comportamento dannoso posto in essere da parte dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.P., quale conduttrice dell'impianto sportivo», testualmente ritenne: «Ciò premesso, occorre poi evidenziare, ai fini della decisione del merito della controversia, che la domanda attorea si fonda essenzialmente sull'assunto che dall'impianto sportivo in questione si propagano, fin nella proprietà del B., immissioni sonore tali da superare la normale tollerabilità ai sensi [dell'art. 844 c.c.](#) Orbene, a questo proposito, bisogna tenere presente anzitutto il fatto che il disposto [dell'art. 844 c.c.](#) impone di verificare la normale tollerabilità delle immissioni "avute anche riguardo alla condizione dei luoghi" e che pertanto la giurisprudenza di legittimità, con orientamento sicuramente condivisibile, ha chiarito che: "Per stabilire se le immissioni nella specie rumori, fumo ed esalazioni provenienti da un opificio di panificazione che si propagano dall'immobile del vicino su quello altrui superano la normale tollerabilità occorre avere riguardo alla destinazione della zona ove sono situati gli immobili, perché se è prevalentemente abitativa, il contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione deve esser effettuato dando prevalenza alle esigenze personali di vita del proprietario dell'immobile adibito ad abitazione rispetto alle utilità economiche derivanti dall'esercizio di attività produttive o commerciali nell'immobile del vicino" (Cass. 18.4.2001 n. 5697). Inoltre, sul punto, si deve precisare che, la costante interpretazione giurisprudenziale esclude, ai fini della valutazione della tollerabilità delle immissioni sonore nei rapporti tra privati, la normativa di tipo pubblicistico posta a tutela degli standard ambientali. Si veda, tra le tante, la pronuncia della Suprema Corte secondo cui: "Alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la [legge 26 ottobre 1995, n. 477](#), sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd. verticali fra privati e la pubblica amministrazione, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. La disciplina delle immissioni moleste in "alienum" nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell'art. 844 cod. civ., alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta" (Cass. 27.1.2003 n. 1151). Peraltro, ai fini della valutazione della normale tollerabilità, inevitabile partire dai dati oggettivi che la c.t.u. ha potuto ricavare in merito alla quantificazione del livello delle immissioni sonore riscontrabili nell'abitazione dell'attore e provenienti dai campi sportivi in questione, pur dovendosi valutare la tollerabilità

tenendo conto della destinazione della zona ove è situato l'immobile attore. Anzi, il contemperamento degli interessi in gioco deve anche tenere conto degli orari e della frequenza con cui si svolge l'attività, posto che la Suprema Corte, proprio con riferimento ad una fattispecie relativa ad immissioni sonore provenienti da campi sportivi all'aperto, ha avuto modo di chiarire che: "In tema di immissioni (nella specie rumori provocati da attività sportive praticate all'aperto), il contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle ricreative e sportive, che ai sensi [dell'art. 844 c.c.](#) deve essere compiuto anche tenendo conto della condizione dei luoghi, postula la concreta valutazione di ormai diffusi abitudini di vita e comportamenti sociali, nell'ambito dei quali lo svolgimento delle suddette attività, prevalentemente praticate all'aria, è notoriamente intenso durante le stagioni caratterizzate da un maggior numero di ore di luce e dal clima più favorevole; pertanto, limite di normale tollerabilità delle immissioni non può essere dal giudice determinato in termini assolutamente avulsi dalla considerazione delle suesposte componenti, trattandosi di elementi intrinsecamente connotanti la liceità delle forme di godimento della proprietà, da valutarsi sullo sfondo del particolare contesto ambientale e sociale nel quale le opposte esigenze assumono rilievo" (Cass. 31.1.2006 n. 2166). Alla luce di queste premesse di carattere giuridico, occorre tenere presente il fatto che, nel caso di specie, l'impianto sportivo da cui provengono le immissioni sonore lamentate dall'attore è pacificamente collocato (cfr. doc. 4 di parte convenuta) in una zona classificata nel piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Cuneo, come area di Classe III, ossia area "di tipo misto" (destinata, quindi, ad insediamenti di varia tipologia) in cui è da ritenersi tollerabile un livello di emissione sonora superiore rispetto alle aree (classificate come aree di Classe II) a destinazione "prevalentemente residenziale". Pertanto occorre considerare con la dovuta attenzione la particolare collocazione dell'immobile attoreo, situato in una zona ove possono legittimamente essere esercitate attività sportive in appositi impianti. Così inquadrata la questione, ai fini dell'individuazione del limite di normale tollerabilità delle immissioni acustiche, pare condivisibile il riferimento di massima operato dalla giurisprudenza (assolutamente prevalente) al cd. criterio "comparativo", "...consistente nel confrontare il livello medio del rumore di fondo senza disturbi provenienti da altre fonti, con quello del rumore risultante dalle immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità nel caso in cui i rumori abbiano intensità di oltre 3 decibel superiore al livello sonoro del fondo determinato come sopra" (Così Trib. MONZA, 29 settembre 2003, in Giur. Merito, 2004, 538. In termini, ex multis, Trib. MANTOVA, 7 dicembre 2004, in [www.ilcaso.it](#), Trib. CATANIA, 13 dicembre 2004, in *Ragiusan*, 2004, 297, Trib. MILANO, 27 gennaio 2001, *Giur. Merito*, 2001, 673; App. MILANO, 28 febbraio 1995, in *Foro it.*, 1995, I, 3291; Trib. MILANO, 10 dicembre 1992, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 718; App. VENEZIA, 31 maggio 1985, in *Dir. e giur. agr.*, 1987, 297). Analogamente, è stato evidenziato che "Nel caso di immissioni sonore, deve farsi riferimento alla "rumorosità di fondo" della zona, cioè a quel complesso di suoni, di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi (voci, veicoli...), tali elementi devono essere valutati in modo obiettivo, in relazione alla reattività dell'uomo medio. In particolare, il principio da seguire per determinare la tollerabilità del rumore è quello del mancato superamento della soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo, "che equivale ad un raddoppio dell'intensità di quest'ultimo" (così Trib. COMO, 21 maggio 1996, in *Arch. locazioni*, 1997, 103. Nello stesso senso cfr. pure Tribunale di VENEZIA, sez. di DOLO, ord. 4 ottobre 2004, in *Giur. Merito*, 2005, 807. In proposito, si veda pure Cass. civ., sez. II, 6 gennaio 1978, n. 38, in *Rass. giur. Enel*, 1978, 600). Tale interpretazione ha indubbiamente il vantaggio di apprezzare correttamente la particolare situazione ambientale in cui si inserisce la sorgente sonora in contestazione e permette, altresì, di valutare la tollerabilità in concreto dell'immissione lamentata, consentendone una valutazione mirata e non aprioristica (cfr. Trib. ORVIETO, 14 aprile 1997, in *Rass. giur. umbra*, 1997, 343; Corte Appello MILANO, 9 maggio 1986, in *Giur. merito*, 1986, 1069). Alla luce dei principi generali sopra indicati, occorre prendere in considerazione, nel caso concreto, le risultanze della relazione di c.t.u., redatta in data 31.10.2007 dalla dr.ssa Sara VIGLIETTI, in relazione alla determinazione dei livelli di immissione sonora "differenziale", corrispondente alla differenza tra il rumore rilevato al momento della produzione dell'immissione sonora ed il livello di pressione sonora, esistente in loco, quantificato senza tenere conto della sorgente rumorosa oggetto di causa (cd. livello residuo). Soltanto tale valore, infatti, come si è già detto, consente di tenere conto con esattezza del concreto stato dei luoghi, con riferimento ai singoli momenti della giornata a cui si riferiscono le misurazioni (risultando così maggiormente significativi rispetto ai livelli di immissione "assoluta" pur

quantificati dal consulente). Orbene, la consulente d'ufficio, all'esito delle numerose misurazioni effettuate, ha potuto accertare che i livelli di immissione sonora differenziale, determinati dal movimento del pallone e dai fischi dell'arbitro, risultano corrispondenti a valori variabili tra i 6 ed i 9 dB(A) nel periodo diurno e tra gli 8 e i 10 dB(A) nel periodo notturno (e cioè quello successivo alle ore 22.00), come risulta dalla tabella riassuntiva n. 6 riportata a p. 22 della relazione peritale. In particolare, nella fascia oraria diurna (tra le 6,00 e le 22,00), a fronte di un livello residuo (e cioè del rumore di fondo) misurato nell'arco dell'intera settimana in valori variabili tra i 52,5 ed i 55 dB(A), in concomitanza dell'utilizzo degli impianti sportivi in questione si sono riscontrati livelli di rumore pari a valori variabili tra i 59 e i 61 dB(A). Parimenti, nella fascia oraria notturna (tra le 22,00 e le 6,00), a fronte di un livello residuo misurato nell'arco di primi cinque giorni della settimana in valori variabili tra i 49,5 ed i 52,5 dB(A), nel periodo di utilizzo dei campi si sono riscontrati livelli di rumore pari a valori variabili tra i 58,5 e i 60,5 dB(A). Le conclusioni del consulente d'ufficio risultano ampiamente argomentate e, contrariamente a quanto osservato dalla difesa della convenuta, supportate da corretti ragionamenti. Conseguentemente esse debbono essere mantenute ferme e poste a base della decisione. Del resto, neppure il consulente di parte convenuta ha negato l'effettività del superamento di almeno 3 dB(A) del livello differenziale nel periodo notturno. Né può dirsi che ciò accada con una scarsa frequenza, posto che la consulente di ufficio ha potuto riscontrare che si verificano circa un centinaio di eventi impulsivi rumorosi nell'arco di ciascuna ora di utilizzo degli impianti sportivi (cfr. a p. 14 della relazione peritale). Le risultanze della consulenza d'ufficio rendono quindi evidente la notevole molestia delle immissioni rumorose provenienti dalla struttura oggetto di causa. Peraltro, come già detto, ai fini della qualificazione delle immissioni rumorose come eccedenti la normale tollerabilità occorre tenere conto della concreta collocazione degli immobili e del fatto che le esigenze della proprietà devono essere temperate con il concreto contesto ambientale e sociale, anche alla luce del valore comunemente apprezzato e degno di tutela dell'esercizio dell'attività sportiva in strutture appositamente create. Conseguentemente, risulta corretto valutare con maggiore indulgenza le immissioni sonore sviluppate dall'uso diurno degli impianti in questione, valorizzando da un lato la circostanza che le risultanze peritali hanno accertato che i limiti assoluti di immissione sonora previsti dalla legislazione ambientale vigente non risultano mai superati durante il giorno e, dall'altro lato, la minor pregnanza in quel lasso temporale delle esigenze di tranquillità correlate all'uso dell'abitazione attorea. Il bilanciamento dei diversi interessi in gioco come sopra evidenziati induce quindi a considerare tollerabile nella fattispecie in esame, sia pure limitatamente al periodo diurno, anche immissioni sonore che abbiano superato il cd. livello residuo di rumore in quella elevata (ma non abnorme) entità sopra indicata. La domanda attorea diretta a far cessare l'utilizzo degli impianti nel periodo compreso tra le ore 6,00 e le ore 22,00 non può conseguentemente trovare accoglienza. Diverso discorso si deve fare con riferimento al periodo notturno, ove effettivamente il diritto dell'attore (e della sua famiglia) di poter godere di un riposo tranquillo, non può essere subordinato al pur legittimo esercizio di un'attività sportiva che è suscettibile di essere praticata in qualunque altra ora del giorno. Risulta quindi inevitabile addivenire ad una pronuncia che ordini alle convenute di cessare tutte le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità e, cioè quelle superiori di oltre tre decibel rispetto al cd. livello residuo di rumore, nell'esercizio delle attività sportive svolgentisi presso gli impianti sportivi oggetto di causa, tra le ore 22,00 e le 6,00. Conseguentemente, non essendo stati prospettati dalla parte convenuta in sede giudiziale rimedi idonei a ricondurre siffatte immissioni nei limiti di tollerabilità sopra individuati (né rimedi di tal fatta possono essere individuati in questa sede a mezzo di una c.t.u., evidentemente esplorativa in quanto rivolta alla ricerca di soluzioni la cui adozione è rimessa alla scelta totalmente discrezionale delle convenute), si deve condannare la S.G. di P. Giuseppe & C. S.a.s., nonché la ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.P. a non utilizzare gli impianti sportivi siti in CUNEO, Fraz. Madonna dell'Olmo, nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 6,00. Chiarito quanto precede, occorre prendere in esame l'ulteriore domanda proposta dall'attore e tendente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle illecite immissioni rumorose in questione. Orbene, in proposito, non si può fare a meno di notare che la parte attrice non ha dedotto alcuno strumento di prova idoneo a comprovare l'effettiva sussistenza del lamentato danno biologico, asseritamente provocatogli dalle immissioni in questione. Tale carenza probatoria non può essere colmata neppure facendo ricorso ad una c.t.u., pur richiesta dall'attore, poiché tale incombenza istruttorio risulta avere un carattere palesemente esplorativo essendo rivolto ad

accertare l'eventuale esistenza di una patologia non avvalorata da qualsivoglia elemento probatorio, anche soltanto indiziario. Nessun risarcimento spetta quindi profilo. Con riferimento al B. sotto questo poi ad un eventuale danno esistenziale, doveroso ricordare l'onere gravante sul danneggiato di allegare precise circostanze, di valenza pregnante, atte a formare convincimento, anche presuntivo, da parte del giudice della rilevanza ai fini della lesione della sfera esistenziale del fatto dannoso verificatosi. Molteplici infatti possono essere le implicazioni esistenziali nella sfera della vittima, dipendendo dalle abitudini di vita, dagli sport praticati, dalle frequentazioni esterne e dai rapporti endofamiliari, che non possono essere generalizzati in un'enunciazione generale con valore di presunzione semplice valida per tutte le fattispecie. Nel caso concreto, il B. ha omesso invece qualsivoglia allegazione di specifiche conseguenze negative concretamente derivategli nella sua sfera personale dal prodursi di quelle immissioni sonore. Tutte le pretese risarcitorie avanzate dall'attore devono quindi essere completamente rigettate. La parziale reciproca soccombenza delle parti e la particolare delicatezza delle valutazioni operate, induce a ritenere corretta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti». Ordinò, pertanto, «alla S.G. di P. Giuseppe & C. S.a.s. nonché alla ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.P. di cessare, nelle ore comprese tra le 22,00 e le 6,00, le immissioni sonore superiori di oltre tre decibel rispetto al cd. livello residuo di rumore, nell'esercizio delle attività sportive presso gli impianti sportivi siti in CUNEO, Fraz. Madonna dell'Olmo, di proprietà della prima e condotti in locazione dalla seconda e, conseguentemente, dichiara tenute e condanna la S.G. di P. Giuseppe & C. S.a.s e la ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.P. a non utilizzare gli impianti sportivi di cui supra con le modalità finora praticate, tra le ore 22,00 e le ore 6,00», respinse ogni altra domanda. sono riscontrati livelli di rumore pari a valori variabili tra i 59 e i 61 dB(A). Parimenti, nella fascia oraria notturna (tra le 22,00 e le 6,00), a fronte di un livello residuo misurato nell'arco di primi cinque giorni della settimana in valori variabili tra i 49,5 ed i 52,5 dB(A), nel periodo di utilizzo dei campi si sono riscontrati livelli di rumore pari a valori variabili tra i 58,5 e i 60,5 dB(A). Le conclusioni del consulente d'ufficio risultano ampiamente argomentate e, contrariamente a quanto osservato dalla difesa della convenuta, supportate da corretti ragionamenti. Conseguentemente esse debbono essere mantenute ferme e poste a base della decisione. Del resto, neppure il consulente di parte convenuta ha negato l'effettività del superamento di almeno 3 dB(A) del livello differenziale nel periodo notturno. Né può dirsi che ciò accada con una scarsa frequenza, posto che la consulente di ufficio ha potuto riscontrare che si verificano circa un centinaio di eventi impulsivi rumorosi nell'arco di ciascuna ora di utilizzo degli impianti sportivi (cfr. a p. 14 della relazione peritale). Le risultanze della consulenza d'ufficio rendono quindi evidente la notevole molestia delle immissioni rumorose provenienti dalla struttura oggetto di causa. Peraltro, come già detto, ai fini della qualificazione delle immissioni rumorose come eccedenti la normale tollerabilità occorre tenere conto della concreta collocazione degli immobili e del fatto che le esigenze della proprietà devono essere contemperate con il concreto contesto ambientale e sociale, anche alla luce del valore comunemente apprezzato e degno di tutela dell'esercizio dell'attività sportiva in strutture appositamente create. Conseguentemente, risulta corretto valutare con maggiore indulgenza le immissioni sonore sviluppate dall'uso diurno degli impianti in questione, valorizzando da un lato la circostanza che le risultanze peritali hanno accertato che i limiti assoluti di immissione sonora previsti dalla legislazione ambientale vigente non risultano mai superati durante il giorno e, dall'altro lato, la minor pregnanza in quel lasso temporale delle esigenze di tranquillità correlate all'uso dell'abitazione attorea. Il bilanciamento dei diversi interessi in gioco come sopra evidenziati induce quindi a considerare tollerabile nella fattispecie in esame, sia pure limitatamente al periodo diurno, anche immissioni sonore che abbiano superato il cd. livello residuo di rumore in quella elevata (ma non abnorme) entità sopra indicata. La domanda attorea diretta a far cessare l'utilizzo degli impianti nel periodo compreso tra le ore 6,00 e le ore 22,00 non può conseguentemente trovare accoglimento. Diverso discorso si deve fare con riferimento al periodo notturno, ove effettivamente il diritto dell'attore (e della sua famiglia) di poter godere di un riposo tranquillo, non può essere subordinato al pur legittimo esercizio di un'attività sportiva che è suscettibile di essere praticata in qualunque altra ora del giorno. Risulta quindi inevitabile addivenire ad una pronuncia che ordini alle convenute di cessare tutte le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità e, cioè quelle superiori di oltre tre decibel rispetto al cd. livello residuo di rumore, nell'esercizio delle attività sportive svolgentisi presso gli impianti sportivi oggetto di causa, tra le ore 22,00 e le 6,00. Conseguentemente, non essendo stati prospettati dalla parte convenuta in sede giudiziale rimedi

idonei a ricondurre siffatte immissioni nei limiti di tollerabilità sopra individuati (né rimedi di tal fatta possono essere individuati in questa sede a mezzo di una c.t.u., evidentemente esplorativa in quanto rivolta alla ricerca di soluzioni la cui adozione è rimessa alla scelta totalmente discrezionale delle convenute), si deve condannare la S.G. di P. Giuseppe & C. S.a.s., nonché la ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.P. a non utilizzare gli impianti sportivi siti in CUNEO, Fraz. Madonna dell'Olmo, nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 6,00. Chiarito quanto precede, occorre prendere in esame l'ulteriore domanda proposta dall'attore e tendente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle illecite immissioni rumorose in questione. Orbene, in proposito, non si può fare a meno di notare che la parte attrice non ha dedotto alcuno strumento di prova idoneo a comprovare l'effettiva sussistenza del lamentato danno biologico, asseritamente provocatogli dalle immissioni in questione. Tale carenza probatoria non può essere colmata neppure facendo ricorso ad una c.t.u., pur richiesta dall'attore, poiché tale incumbente istruttorio risulta avere un carattere palesemente esplorativo essendo rivolto ad accertare l'eventuale esistenza di una patologia non avvalorata da qualsivoglia elemento probatorio, anche soltanto indiziario. Nessun risarcimento spetta quindi profilo. Con riferimento al B. sotto questo poi ad un eventuale danno esistenziale, doveroso ricordare l'onere gravante sul danneggiato di allegare precise circostanze, di valenza pregnante, atte a formare convincimento, anche presuntivo, da parte del giudice della rilevanza ai fini della lesione della sfera esistenziale del fatto dannoso verificatosi. Molteplici infatti possono essere le implicazioni esistenziali nella sfera della vittima, dipendendo dalle abitudini di vita, dagli sport praticati, dalle frequentazioni esterne e dai rapporti endofamiliari, che non possono essere generalizzati in un'enunciazione generale con valore di presunzione semplice valida per tutte le fattispecie. Nel caso concreto, il B. ha omesso invece qualsivoglia allegazione di specifiche conseguenze negative concretamente derivategli nella sua sfera personale dal prodursi di quelle immissioni sonore. Tutte le pretese risarcitorie avanzate dall'attore devono quindi essere completamente rigettate. La parziale reciproca soccombenza delle parti e la particolare delicatezza delle valutazioni operate, induce a ritenere corretta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti». Ordinò, pertanto, «alla S.G. di P. Giuseppe & C. S.a.s. nonché alla ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.P. di cessare, nelle ore comprese tra le 22,00 e le 6,00, le immissioni sonore superiori di oltre tre decibel rispetto al cd. livello residuo di rumore, nell'esercizio delle attività sportive presso gli impianti sportivi siti in CUNEO, Fraz. Madonna dell'Olmo, di proprietà della prima e condotti in locazione dalla seconda e, conseguentemente, dichiara tenute e condanna la S.G. di P. Giuseppe & C. S.a.s e la ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.P. a non utilizzare gli impianti sportivi di cui supra con le modalità finora praticate, tra le ore 22,00 e le ore 6,00», respinse ogni altra domanda.

La sentenza non risulta esser stata notificata ex [art. 285 c.p.c.](#)

2. Con citazione, notificata il 27/5/2009, il B. propose appello avverso la ridetta sentenza, con tre motivi.

Con il primo, quanto all'intollerabilità dell'immissione e alla inibitoria conseguente, dedusse che la reiezione della domanda relativamente alla fascia oraria diurna, si pone in evidente contrasto con le risultanze della c.t.u., la quale ha chiaramente evidenziato l'intollerabilità dell'immissione per il superamento dei valori differenziali sia in periodo notturno che diurno, indipendentemente dal numero di campi utilizzati; che la rumorosità accertata deriva in toto dall'attività sportiva che si svolge sui campi di proprietà e gestiti dalle appellate; che il differenziale di rumorosità è stato misurato con l'utilizzo di uno o due campi, mentre quando il mercoledì sono in funzione tutti e tre, il valore è salito a +9 dba, come rilevato dalla c.t.u.; che il limite differenziale è superato sempre, anche in orario diurno; che le misurazioni sono state falsate dalla condotta di parti convenute, che hanno variato gli orari di gioco, al chiaro fine di impedire l'esatto accertamento del livello di rumorosità; che [l'art. 844 c.c.](#), secondo la costante giurisprudenza, tutela anche il diritto alla salute, ed il superamento della soglia di tolleranza è grave e ripetuto, durante tutti i giorni della settimana; che la famiglia B. è composta da due bambine piccole, che dormono nella camera situata in adiacenza con le strutture sportive, sicché l'aver posto il termine diurno alle ore 22, ovvero a sera inoltrata, comporta la protrazione delle immissioni anche in orario di riposo delle figlie.

Con il secondo, quanto al risarcimento del danno, rilevò che il superamento del limite di tollerabilità comporta una lesione alla salute, nel momento stesso in cui si realizza il turbamento del benessere fisiopsichico, ed il risarcimento del danno consegue alla esposizione di un'immissione tale da compromettere l'utilità della vita di relazione; che parte appellante ha prodotto adeguata documentazione medica, deducendo appositi capitoli di prova, ed instando per una c.t.u., ma nessuna di dette istanze istruttorie è stata accolta, onde esse sono reiterate in questa sede, rimettendosi in punto quantum alla valutazione equitativa della Corte.

Con il terzo, quanto alle spese di lite, argomentò che apoditticamente il primo giudice, nonostante l'accoglimento della domanda, sia pure parziale, ha compensato integralmente le spese di lite, causando a parte appellante un ingiustificato aggravamento dei costi.

All'udienza delli 3/11/2009, dinanzi alla Corte si costituì parte appellata, contestando la fondatezza del proposto gravame; comparvero i difensori delle parti costituite. Nessuna parte comparve personalmente.

Precisate all'udienza delli 31/5/2011 le conclusioni, il processo dovette subire una nuova precisazione all'29/11/2011 a causa dell'avvenuto decesso del Presidente del collegio, con la conseguente necessità di mutare il collegio stesso. Ciò che avvenne alla udienza ultima citata, quando le parti, preso atto della nuova composizione della Corte, rinunciarono concordemente ed esplicitamente ai termini a difesa.

La Corte, pertanto, trattene immediatamente la causa a decisione.

### Motivi della decisione

3. La Corte rileva come il primo mezzo sia fondato sulla base stessa di quanto affermato dalla gravata sentenza, laddove si afferma –senza alcuna doglianza da parti appellate – che le immissioni sono pari a «valori variabili tra i 6 ed i 9 dB(A) nel periodo diurno».

Si deve rammentare che la scala dB(A) è logaritmica, il che significa che ad un aumento di + 3 dB(A) corrisponde un raddoppio della pressione sonora, e quindi ad un raddoppio della percezione disturbante da parte del soggetto immerso. Ma se tale nozione appare chiara nella sentenza, non altrettanto lo è il rilievo che ad ogni aumento di + 3 dB(A) la pressione sonora raddoppia, il che significa che un aumento a + 6 dB(A) la pressione sonora quadruplica; a + 9 dB(A) è pari ad otto volte in più rispetto al rumore di fondo; a + 11 dB(A) è pari a sedici volte maggiore; a + 14 dB(A) è pari a trentadue volte più dell'originario, e così di seguito.

Il che rende chiaro come picchi di + 9 dB(A) siano altamente disturbanti, e non possano sul piano acustico esser ritenuti tollerabili, quale che sia l'assetto ambientale.

Si aggiunga che, per apprezzare «valori variabili tra i 52,5 ed i 55 dB(A)» e quindi la loro incidenza sul piano della tolleranza, si deve tener conto del fatto che la percezione lessicale della lingua parlata – cioè la comprensione delle parole pronunciate – si colloca normalmente intorno a + 43 dB(A), ed un aumento della rumorosità ai valori suddetti implica che, alla distanza normale fra le persone di un paio di metri, subentrano fenomeni disacusici, di mancata o incompleta percezione del parlato dell'interlocutore, salvo l'aumento del tono di voce per sovrastare l'intrusione rumorosa.

3.1. Questo è quanto emerge dalla stessa sentenza appellata, ma la c.t.u. fornisce ulteriori dati di valutazione, in relazione alla intollerabilità dell'immissione rumorosa in ore diurne, a tanto limitandosi la devoluzione di parte appellante. Infatti, quanto alla intollerabilità in ore notturne ed al divieto stabilito dalla sentenza appellata, s'è ormai formato il giudicato endoprocessuale.

Occorre prendere le mosse – così valutando i rilievi mossi da parte appellata – il metodo seguito dal c.t.u., che dichiaratamente (p. 67) s'impenna sulla disciplina della lg. 1995, n. 447, la c.d. leggequadro in materia di inquinamento ambientale da rumori; sulla applicazione del [D.P.C.M. 14/11/1997](#) e sul [D.M. 16/3/1998](#), per «verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione» (p. 8).

In argomento valgono due distinte ed autonome rationes decidendi.

La prima è di carattere generale: costituisce un principio di diritto di diritto vivente quello per cui la disciplina pubblicistica in materia – al pari che in altre, ad esempio amministrativa, urbanistica od edilizia – è irrilevante nei rapporti fra privati:

«In tema di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all'intensità dei rumori, da leggi speciali o regolamenti sono di natura pubblicistica e non regolano, quindi, direttamente i rapporti tra privati, per i quali vige la disciplina dell'art. 844 c.c., la quale, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse» (così CASS. CIV. Sez. II, 29 aprile 2002, n. 6223);

«Alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la [legge 26 ottobre 1995, n. 447](#) sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cosiddetti verticali fra privati e la Pubblica Amministrazione, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. La disciplina delle immissioni moleste "in alienum" nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, [nell'art. 844 c.c.](#), alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta» (così CASS. CIV. Sez. II, 27 gennaio 2003, n. 1151; conforme CASS. CIV. Sez. II, 11 novembre 1997, n. 11118).

Donde una prima conseguenza: seppure le immissioni siano tali da rispettare tutti gli standards fissati dalle norme antinquinamento, quali che esse siano, sono comunque illegittime se, cionondimeno, siano intollerabili alla stregua [dell'art. 844 c.c.](#)

Ed una seconda, a contrario: se i risultati riscontrati siano difformi da quelli normativamente previsti, nel senso di superare i diversi valori assoluti previsti, allora l'immissione è per ciò solo anche intollerabile ex [art. 844 c.c.](#) Ed è quanto si verifica nel caso di specie in orario notturno.

Quindi la determinazione operata dal c.t.u. in relazione alla suddetta disciplina, per quanto concerne le immissioni in orario diurno è inattendibile, valendo in una prospettiva di inquinamento ambientale, nella specie del tutto irrilevante.

Ma in proposito vale una seconda ratio decidendi, di carattere specificamente normativo: il [D.P.C.M. 14/11/1997](#) è illegittimo, e quindi deve essere disapplicato d'ufficio ex art. 5 lg. 20/3/1865, n. 2248 all. E.

Invero, trattasi di una norma regolamentare delegata, che trova il suo fondamento nella lg. 1995, n. 447, dalla quale dipende un vario corteggio di altre norme, connotate dal fatto che sono – di regola – state emesse a termine scaduto della delega, quindi in una situazione di violazione di legge, in riferimento alla fonte delegante, ed in eccesso di potere, in riferimento all'organo deputato alla emanazione della norma delegata. Il che determina la disapplicazione officiosa dell'atto regolamentare, secondo il fondante principio di diritto dell'ordinamento dianzi rammentato. Con specifico riferimento al [D.P.C.M. 14/11/1997](#), esso è stato emanato in forza della delega contenuta nell'art. 3, co. 2, lett. e, da attuarsi entro «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», ai sensi dell'art. 3, co. 2, e così essendola entrata in vigore avvenuta sessanta

giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. il 30 ottobre 1995 (art. 17 lg. 1995, n. 447), 30/7/1996. La norma delegata fu emanata circa sedici mesi dopo la scadenza suddetta, quindi in totale carenza di potere da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in violazione del termine ridotto.

Appare chiaro, di conseguenza, che una conclusione giuridicamente fondata sul D.P.C.M. considerato è del tutto erronea.

Quale che sia la ratio decidendi preferita, in ogni caso le conclusioni del c.t.u., fondate esclusivamente sull'applicazione del citato D.P.C.M. debbono essere disattese.

Ciò, sia chiaro, non significa che il D.P.C.M. citato sia totalmente inutile, esso ha una rilevanza su di un diverso piano, qui non ricorrente.

3.2. Il criterio di determinazione dell'intollerabilità si fonda sul canone dei + 3 dB(A) corrispondente – come si è detto ad un raddoppio della pressione sonora, e quindi ad un raddoppio della percezione disturbante da parte del soggetto recettore. La determinazione di tale immissione si fonda sul criterio differenziale: rilevato il rumore di fondo ambientale, normale in quanto inclusivo di ogni fattore non anomalo (ad es. un tuono; un transito di carri armati, etc.), senza l'inclusione dell'immissione disturbante, ad esso si compara il rumore di fondo ambientale inclusivo dell'immissione disturbante: la differenza fra i due valori deve non superare il valore di +3 dB(A).

Il termine essenziale della comparazione è il rumore di fondo. Esso deve rappresentare la situazione rumorosa che si presenta in condizioni normali nell'arco della giornata, quindi senza l'inclusione dell'immissione disturbante e senza l'inclusione di altri rumori che, pur presenti in sede di rilevazione, non siano normali nelle condizioni date.

Di conseguenza la rilevazione deve avere una rilevante durata, tale da coprire circa il 95% del tempo giornaliero, per la semplice ragione che, diversamente, non si è in grado di individuare ed espungere i fenomeni rumorosi accidentali ed anomali, che quindi normali non siano.

Tutto ciò discende dal canone di normalità predicato dall'art. 844 c.c. costituente un dato normativo, non meramente descrittivo, come usualmente s'intende.

Tutto ciò deriva dalla puntuale applicazione del principio di diritto vivente stabilito dalla Suprema Corte:

«Il primo [[l' art. 844 c.c.](#)] è posto a presidio del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalità di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la p.a. (sentenze 13/9/2000 n. 12080; 6/6/2000 n. 7545; 2/6/1999 n. 5398). Nella specie la corte distrettuale si è correttamente uniformata al detto costante principio giurisprudenziale e, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ha fissato in 3 db il limite accettabile di incremento del rumore (superato dal suono proveniente, pur se non costantemente, dai pianoforti della \* nei giorni feriali e nelle ore pomeridiane ed anche se non costantemente) affermando che l'indicato limite rappresentava "un valido ed equilibrato parametro di valutazione" tale da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari. Il giudice di appello ha quindi preso in esame al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente nella seconda censura il contesto sociale e l'entità degli interessi in conflitto al fine di stabilire, con equo apprezzamento e con motivazione logica ed esauriente, il punto di equilibrio tra tali interessi» (così CASS. CIV. sez. II, 3 agosto 2001, n. 10735, in motivazione; nello stesso senso, e con specifico rilievo che i parametri di cui al D.P.C.M. 1991 sono meno rigorosi di quelli di cui [all'art. 844 c.c.](#), da applicare invece nel caso di rapporti intersoggettivi, CASS. CIV. Sez. II, 25 agosto 2005, n. 17281 e sez. II, 27 gennaio 2003, n. 1151; sez. II, 29 aprile 2002, n. 6223; sez. II, 3 agosto 2001, n. 10735; sez. II, 18 aprile 2001, n. 5697, ed altresì in motivazione CASS. CIV. Sez. II, 3 novembre 2000, n. 14353;

sez. II, 6 giugno 2000, n. 7545; conformi CASS. CIV. Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Sez. II, 2 giugno 1999, n. 5398).

3.3. Sulla base di tal principio di diritto, pienamente condiviso da questa Corte territoriale è agevole rivalutare la messe di dati raccolti dal diligente c.t.u. in una corretta prospettiva.

Invero, la tabella di cui a p. 20 della relazione, enuclea i rilevamenti effettuati in orario diurno in «periodo di inattività del centro sportivo» (p. 18) e quelli inclusivi del «rumore dei campi sportivi e del traffico» (p. 18), il quale ultimo ha un peso rilevante sulla rumorosità ambientale. Valori rilevati nel 90% del tempo considerato e per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), quindi con un'ottima approssimazione a quel valore del 95% anzidetto e secondo un dato che oggettivamente risulta più favorevole a parti appellate.

Il quadro che ne emerge è il seguente, esposto in dB(A):

Ambientale Funzionamento dei campi Differenziale

Lun. 56.0 61.4 +5.4

Mar. 56.0 60.7 +4.7

Merc. 56.0 64.4 +8.4

Gio. 57.0 61.7 +4.7

Ven. 58.0 62.7 +4.7

La tabella è tratta dalla relazione di c.t.u. e la medesima sintetizza i dati analitici – verificati dalla Corte – contenuti nell'allegato 1.

Giusta quanto s'è detto sopra, appare evidente come anche in periodo diurno l'immissione sia intollerabilmente manifesta, provocando un aumento della pressione rumorosa da quattro ad otto volte il livello normale.

3.4. Contro tal conclusione svolge una serie di argomenti che debbono essere considerati specificamente.

Il primo concerne la zonizzazione acustica del territorio disposta dal Comune di CUNEO, secondo la quale la zona è ricompresa in Classe III, area di tipo misto. La questione non è rilevante, dal momento che concerne l'inquinamento acustico regolato dalla lg. 1995, n. 447, che – come s'è ampiamente detto – non concerne direttamente i rapporti fra privati.

Essa potrebbe, tuttavia, avere rilievo nel senso della legittimità dell'impianto sportivo secondo l'insegnamento della Suprema Corte in fattispecie analoga all'odierna:

«In tema di immissioni (nella specie rumori provocati da attività sportive praticate all'aperto), il contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle ricreative e sportive, che ai sensi dell'art.844 cod. civ. deve essere compiuto anche tenendo conto della condizione dei luoghi, postula la concreta valutazione di ormai diffusi abitudini di vita e comportamenti sociali, nell'ambito dei quali lo svolgimento delle suddette attività, prevalentemente praticate all'aria, è notoriamente più intenso durante le stagioni caratterizzate da un maggior numero di ore di luce e dal clima più favorevole; pertanto, il limite di normale tollerabilità delle immissioni non può essere dal giudice determinato in termini assolutamente avulsi dalla considerazione delle suesposte componenti, trattandosi di elementi intrinsecamente connotanti la liceità delle forme di godimento della

proprietà, da valutarsi sullo sfondo del particolare contesto ambientale e sociale nel quale le opposte esigenze assumono rilievo» (così CASS. CIV. sez. II, 31 gennaio 2006, n. 2166; conformi CASS. CIV. sez. II, 25 agosto 2005, n. 17281; sez. II, 12 febbraio 2010, n. 3438, secondo la quale «Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto non tollerabili le immissioni acustiche prodotte dal funzionamento di un'autoclave e di un bruciatore, tenuto conto degli elevati livelli dei valori sonori, accertati strumentalmente, della situazione dei luoghi, trattandosi di edificio ubicato in comune montano, del funzionamento dei detti impianti per molti mesi dell'anno ed anche in ore notturne, della collocazione degli stessi in un locale a stretto contatto con la camera da letto degli attori e della necessità di questi, data la loro avanzata età, di godere di tranquillità e riposo ed aveva, altresì, disposto l'adozione degli accorgimenti suggeriti dal c.t.u.)»).

Sulla base di tal condiviso principio di diritto, la Corte osserva che nella specie non vengono in rilievo le abitudini sociali degli abitanti del contesto considerato, ma l'utilizzo intenso di campi di calcetto (cioè pratica del calcio con squadre di cinque giocatori, particolarmente apprezzata e frequentata nel Piemonte centro meridionale) che comporta la presenza di numerose squadre, competizioni, tornei e – soprattutto – entusiasti sostenitori, pronti a manifestare coralmemente l'entusiasmo o il disappunto per le prestazioni dei "loro" giocatori. Si deve rammentare in proposito che il c.t.u. ha rilevato la presenza di «colpi di pallone, fischiato (dell'arbitro), urla, battito di mani» (all. 1 alla c.t.u.), che deve essere rapportata alle centinaia di eventi sportivi che si tengono negli impianti suddetti, sostanzialmente senza soluzione di continuità nell'arco dell'anno. Ciò emerge in modo inequivocabile dal cd video prodotto da parte appellante, dal quale appare una frequentazione intensiva degli impianti, quando pure intorno ai campi era presente la neve per terra.

Sotto un diverso profilo, e sempre con riferimento allo stato dei luoghi, si deve rilevare come la unità abitativa di parte appellante si trovi alla distanza di circa mt. 10 in linea d'aria dal bordo del campo n. 1 (planimetria in fasc. di parte appellante, mai contestata) di calcetto appunto, e senza l'interposizione della minima barriera antirumore (alberi, siepi, pannelli fonoassorbenti, etc.); come siano stati posti a bordo campo tabelloni pubblicitari, sui quali il pallone produce ulteriori rumori impulsivi; come gli spettatori finiscano di trovarsi ad una distanza anche inferiore a quella anzidetta, e quindi più accosto all'alloggio; come sul campo ridetto prospetti sia il balcone che la camera da letto delle minori figlie di parte appellante, per dover concludere che il criterio di intollerabilità dianzi seguito è l'unico che possa contemperare le due esigenze richiamate.

Lo stato dei luoghi è il seguente:

Sia chiaro: è sicuramente legittimo esercitare lo sport negli impianti qui considerati, ma non è meno doveroso apprestare sistemi di abbattimento dei rumori oggi sicuramente disponibili, e tali da contemperare la tutela dell'integrità psicofisica dei soggetti recettori. La legittimità dell'impianto non può comportare il danno di terzi. Soprattutto quando esso è concretamente ed utilmente eliminabile solo che siano installati idonei apprestamenti antirumore, tali da modificare efficacemente lo stato dei luoghi di cui si è sopra discusso.

L'argomentazione di parti appellate, quindi, non ha alcun pregio.

3.5. Le appellanti insistono per l'ammissione delle prove di cui alla memoria 18/4/2006.

Ma del tutto vanamente.

Il primo capo concerne il gioco in orario notturno, e quindi è inammissibile, dal momento che in punto s'è formato il giudicato.

Il secondo riguarda l'uso da parte degli arbitri di «fischietti insonorizzati». Il che non solo appare esser un inammissibile ossimoro [se i fischietti sono insonorizzati allora non emettono suono; ma se non emettono suono non servono a regolare l'andamento della partita; se, cionondimeno, sono impiegati allora significa che insonorizzati non sono], ma è ineluttabilmente smentito sia dalle rilevazioni specifiche effettuate dal c.t.u., che dimostrano una frequenza altissima del suono immesso, segno indiscutibile della sonorizzazione dei fischietti, sia dal citato c.d. video dal quale emerge l'immediata percezione dell'uso intensivo di fischietti per nulla insonorizzati. Ed allora il capo si palesa generico, non chiarendo in che cosa consista la pretesa insonorizzazione; quando di tali fischietti gli arbitri farebbero uso; se esista un controllo sull'uso di «fischietti insonorizzati» prima della partita.

Quindi le prove sono inammissibili.

3.6. A questo punto la conclusione è evidente: la gravata sentenza deve esser riformata in parte qua, eliminandosi dall'inibitoria disposta dal primo giudice la limitazione inclusa «tra le ore 22,00 e le ore 6,00».

4. Il secondo mezzo critica la reiezione della domanda di danno biologico.

Non pare seriamente discutibile che lo stato dei luoghi dianzi considerato e la situazione ambientale complessiva possano generare – in via astratta – una Noiseinduced hearing loss – NIHL, anche nota, sul piano patologico, come SELYE syndrome quantomeno nei suoi stadi iniziali, accompagnata, eventualmente, da una TTS Temporary Threshold Shift, cioè una variazione temporanea di soglia, generata dalla produzione istantanea accresciuta di ACTH Adreno Cortico Tropic Hormone, o corticotropina.

Tale quadro nosologico eventuale, in tanto ha rilevanza nel processo, in quanto sia stato adeguatamente dedotto e provato, atteso che l'onere compete al disturbato, trattandosi dei fatti costitutivi della domanda, ex art. 2697, co. 1 c.c.

Il che non è accaduto nel caso di specie.

L'appellante ha prodotto la certificazione dell'otorinolaringoiatra dott. Walter LERDA, in data 24/5/2006, dalla quale emerge (doc. in fasc. parte appellante): «lamenta da mesi acufeni bilaterali a tonalità acuta (descritti come "fischi") a comparsa nelle ore notturne, insorti a tipo di allucinazioni acustiche in concomitanza con l'esposizione del soggetto a rumori ambientali legati ad attività ludicosportive».

È chiaro che quella riferita resta una dichiarazione di parte che sarebbe rilevante ove associata all'allegazione di un quadro complessivo di cui non v'è traccia negli atti.

Non v'è menzione dell'assunzione di ansiolitici o ipnoinduttori, tipicamente somministrati in stati di ansia o stress; non v'è esposizione dello stile di vita di parte appellante, cioè quale sia il lavoro svolto, quali le abitudini sociali, quale la sua presenza nell'unità abitativa, quali le attività domestiche svolte, quali i rapporti famigliari, etc.

Sul piano nosologico lo specialista dott. LERDA ha sottoposto parte appellante ad esame audiometrico, risultato pienamente nella norma, senza segni di recruitment, né un tracciato audiometrico con morfologia "a cucchiaio", tipica dei traumi acustici derivati da suoni impulsivi quali sono quelli propri del caso di specie, come bene ha dimostrato il c.t.u.

In una parola: il dato soggettivo – indiscutibilmente pregiudizievole della qualità della vita, ove esistente – degli acufeni (tinnitus), di per sé non obiettivabile e di genesi multifattoriale (dallo stress ai problemi articolari, alle disfunzioni di organi anche molto distanti dall'orecchio), non risulta supportato da alcun altro elemento verificabile che valga anche solo ad allegarne la rilevanza ed il nesso di causalità con l'immissione intollerabile di cui si è discusso.

A fronte di una domanda tanto generica quanto inconcludente, l'istanza di una c.t.u. medicolegale assume i tratti non solo della esploratività ma anche quelli della ricerca dei fatti costitutivi della domanda attorea. Il che è doppiamente inammissibile.

Insegna in fattispecie analoga la Suprema Corte:

«L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell'esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione la sentenza impugnata con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno alla salute causato da immissioni intollerabili, ritenendo insufficiente a provarne l'esistenza la sola produzione di un certificato del medico curante, risalente nel tempo, in cui si affermava del tutto genericamente l'esistenza di uno "stato di ansia")» (così CASS. CIV. sez. III, 10 dicembre 2009, n. 25820).

Da quanto precede consegue la reiezione della doglianza.

5. Assorbito dalla precedente riforma è il terzo mezzo relativo alla compensazione delle spese, dovendo la Corte rivalutare complessivamente la soccombenza.

6. Concludendo in via generale, la Corte ogni diversa istanza respinta; definitivamente pronunciando; in parziale riforma dell'appellata sentenza, elimina dall'inibitoria disposta dall'appellata sentenza, in favore di parte appellante, ed a carico di parti appellate, la limitazione inclusa «tra le ore 22,00 e le ore 6,00»; rigetta ogni altra doglianza proposta da parte appellante contro parte appellata e, per l'effetto, conferma nel resto l'impugnata sentenza.

7. La soccombenza di parti appellate è evidentemente prevalente ed a loro carico in solido si pongono le spese del presente giudizio, previa compensazione nella misura del 25%, onde tener conto della soccombenza di parte appellante in punto danni.

Si liquidano, per il primo grado € 1.000,00 per diritti, € 2.500,00 per onorari, e così € 3.500,00, di cui € 2.625,00 a carico di parti appellate; per il secondo grado € 1.500,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari, e così € 2.500,00, di cui € 1.875,00 a carico di parti appellate, oltre le successive occorrente, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario.

Le spese di c.t.u., nei rapporti interni fra le parti, sono a carico totale di parti appellate.

**P.Q.M.**

LA CORTE d'APPELLO di TORINO

Sezione II Civile

visto [l'art. 352 c.p.c.](#);

definitivamente pronunciando;

ogni diversa istanza respinta;

in parziale riforma dell'impugnata sentenza;

e l i m i n a

dall'inibitoria disposta dall'appellata sentenza, in favore di parte appellante, Claudio B., a carico di parti appellate, S.G. di P. Giuseppe & c. s.a.s. ed ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.P., la limitazione «tra le ore 22,00 e le ore 6,00»;

r i g e t t a

ogni altra doglianza proposta da parte appellante contro parti appellate e, per l'effetto,

c o n f e r m a

nel resto l'impugnata sentenza;

visto [l'art. 92 c.p.c.](#);

d i c h i a r a

compensate fra le parti le spese di lite, nella misura del 25%;

c o n d a n n a

parti appellate, in solido, a rifondere a parte appellante le spese di lite, liquidate, già operata la compensazione, per il primo grado in € 2.625,00; per il secondo grado in € 1.875,00, oltre le successive occorrenze, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario;

p o n e a c a r i c o

di parti appellate le spese della c.t.u.